

# Alessandro Manzoni

## TESTAMENTO

edizione di riferimento:

**Testo:** Tutte le Opere di Alessandro Manzoni, a cura di Alberto Chiari e Fausto Ghisalberti, vol. VII in tre tomi a cura di Cesare Arieti, Arnoldo Mondadori editore, Milano 1970. – Officine Grafiche di Verona della Arnoldo Mondadori.



Milano, tredici agosto mille ottocento sessantasette.

In nome della Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo.

Col presente testamento, tutto scritto e sottoscritto di mia mano, dispongo della mia sostanza come segue:

I.° - Annullo e revoco qualunque disposizione d'ultima volontà, che avessi fatta prima d'ora, quantunque munita di clausola derogatoria, che ugualmente revocherei, se me ne ricordassi.

2.° - Deplorando d'essere stato privato, per fatto di legge, della facoltà di trasferire ai figli de' miei due figli Enrico e Filippo la legittima devoluta ai rispettivi loro genitori, come avevo disposto in un atto antecedente di ultima volontà, lascio la legittima ugualmente ai miei figli, Pierluigi, Enrico e Filippo, a mia figlia Vittoria Giorgini e ai discendenti rispettivi delle mie figlie defunte, Giulia, Cristina e Sofia, con l'obbligo a detta mia figlia, e ai detti discendenti dell'altre, di conferire nel mio asse, e imputare nella loro quota legittima quanto, per titolo di dote e di corredo nuziale, ebbero o avessero a conseguire da me testatore, in occasione e per causa del loro collocamento.

3.° - Impongo l'obbligo a mio figlio Enrico di conferire nel mio asse, e anche a favore degli eredi della disponibile, e d'imputare nella sua legittima tutto quanto risulterà da me pagato a di lui scarico, per interessi sul capitale mutuo d'austriache lire diciotto mila sovvenutegli dal Sig.r Ingegnere Pietro Ramperti, con Istrumento 20 giugno 1850, a rogito Velini, in dipendenza della fideiussione da me prestata per la corresponsione de' suddetti interessi, nei sensi del suddetto rogito. A carico ugualmente della suddetta legittima, dovranno cadere gli oneri e le conseguenze passive, che fossero per derivare alla mia eredità dall'accennata mia fideiussione.

4.° - Istituisco miei eredi universali della parte disponibile della mia sostanza, per una terza parte il mio figlio Pierluigi, e per l'altre due terze parti i figli legittimi e naturali, nati e nascituri, de' miei figli Enrico e Filippo, in parti uguali, per capi e non per stirpe.

5.° - Nel fondato timore, che attesi gl'imbarazzi creati alla liquidazione del mio patrimonio, e di quello da me usufruito, dai vincoli impostivi con le cessioni ed alienazioni fatte dai miei figli Enrico e Filippo delle attività loro devolute e devolvibili, in relazione e dipendenza delle disposizioni testamentarie dei furono Don Pietro Manzoni, Donna Giulia Beccaria e Donna Enrichetta Blondel, rispettivi loro Avo, Ava e Madre, principalmente per la conseguente concorrenza de' cessionari, estranei affatto alla famiglia, l'altro mio figlio Pierluigi possa trovarsi esposto al pericolo di pregiudizi nella realizzazione de' propri crediti e diritti, derivatigli appunto da quelle stesse disposizioni testamentarie dell'Avo e della Ava paterna e della Madre, per fatto altrui, e riguardando io perciò mio stretto debito di giustizia il provvedere alla di lui indennità, riparando a quelle perdite pur troppo probabili ch'egli venisse a soffrire per essere stato, senza sua colpa, posticipato ai fra-

telli nella attivazione delle relative ipoteche, come per cancellazioni, postergazioni e suppegni delle medesime, da lui assentiti a mio vantaggio; così, senza pregiudizio delle ragioni e azioni competenti e competibili a detto mio figlio Pierluigi in proprio e direttamente sul mio asse per i propri crediti e diritti dipendentemente dalla da me assunta qualità d'erede universale de' miei genitori, aggravo la mia eredità degli oneri seguenti che costituiranno altrettanti legati a favore del ripetuto mio figlio Pierluigi, volendo che abbiano effetto a preferenza dell'altre mie disposizioni, a mente dell'articolo 825 del vigente codice civile.

Dovrà la mia eredità tenere sollevato e indenne il mio figlio Pierluigi Manzoni da qualunque perdita e danno che, in conseguenza della casuale e a lui non imputabile posticipazione ai fratelli nell'originaria attivazione delle iscrizioni ipotecarie a cauzione dei propri crediti e diritti verso il mio patrimonio e quello di mio usufrutto, o in conseguenza di cancellazioni, postergazioni, subingressi, suppegni e altri vincoli che, delle stesse sue iscrizioni ipotecarie già furono o fossero per essere dal medesimo accordati a mio riguardo e beneficio, venisse a risentire nella realizzazione ed effettivo conseguimento dei crediti, attività e diritti che formano il soggetto delle disposizioni e dei legati che lo riguardano, contenuti nei testamenti dell'Avo Don Pietro Manzoni, 18 marzo 1807, nei rogiti Dottor Francesco Ticozzi, già notaro in Milano, della Madre Donna Enrichetta Blondel Manzoni, in data 17 dicembre 1833, e dell'Ava Donna Giulia Beccaria Manzoni, in data 10 gennaio 1837, ad effetto che ad esso mio figlio Pierluigi sia garantita e mantenuta la plenaria esecuzione delle benefiche disposizioni che lo concernono, recate dai suddetti atti testamentari.

6.° - Non avendo alcun motivo di supporre che l'ottima mia Madre, Donna Giulia Beccaria Manzoni abbia avuta intenzione di stabilire una differenza circa la valuta dei legati lasciati a' miei figli, di lei nipoti, nel proprio testamento 10 gennaio 1837: parendomi anzi, che, col segno aggiunto alla cifra del primo legato, abbia inteso d'esprimere un dato comune estensibile a tutti i legati successivi, anche per l'ovvia considerazione, che stando nella sua piena libertà l'aumentare o diminuire la somma rispettiva di ciascun legato, non è presumibile che ricorresse a un mezzo equivoco e indiretto di aumento o diminuzione dei legati stessi, così desidero che a tutti i legati suddetti sia applicata la valutazione milanese.

7.° - Dovrà parimenti la mia eredità prestare piena indennità al mio figlio Pierluigi per le conseguenze tutte di qualunque obbligazione, garanzia o responsabilità che già sia stata, o sia per essere da lui assunta in mio concorso, o volontariamente, o a richiesta di terzi, per mio conto, e a mio vantaggio, o per conto e a vantaggio della mia amministrazione.

8.° - Ritenuto che la gestione tenuta per mio conto da mio figlio Pierluigi non ebbe mai per base un mandato di procura, ma si fondava *totalmente* nella scambievole fiducia e bona fede, sicchè egli, anche per mia volontà, non ha mai potuto credersi in obbligo d'attenersi a modalità di forme, intendendo che esso Pierluigi non possa da' miei eredi esser molestato, nè obbligato a rendiconto per gli atti qualunque di detta sua gestione.

9.° - Riguardo ai mobili, supellettili, attrezzi, ecc. corrispondenti la casa civile in Brusuglio, contemplati nel legato disposto a favore de' miei figli, Pierluigi, Enrico e Filippo dalla loro Ava nel più volte menzionato suo testamento 10 gennaio 1837, devo dichiarare d'averne consegnati e mandati a ciascheduno dei miei due figli Enrico e Filippo oltre la rispettiva loro terza parte, come anche delle biancherie, di maniera che ciò che rimane in detta casa di tutti gli oggetti suaccennati, non arriva a rappresentare l'altra terza parte devoluta al mio figlio Pierluigi, al quale appartengono pure gli altri mobili, ecc. esistenti in detta casa, essendovi stati introdotti da lui, per Suo, e anche per mio uso personale, facendoli trasportare dal casino allora abitato da lui in Verano; e ciò affine di supplire al vuoto cagionato dalle suddette sottrazioni in favore degli altri due miei figli. Dichiaro ugualmente che, nella casa di mia proprietà e abitazione in Milano, si trovano, e per una stessa cagione, molti mobili ecc. appartenenti al mio figlio Pierluigi; e che, per la specifica designazione di questi, devono i miei eredi rimettersi interamente alla di lui dichiarazione.

10.° - Mio figlio Pierluigi avrà diritto all'uso gratuito, per un anno dal mio decesso, dei locali ove attualmente alloggia con la sua famiglia, nella detta mia casa in Milano, via del Morone, n.° 2.

11.° - Come un povero attestato del mio sentimento per le amoroze e instancabili cure prestatemi in ogni occorrenza dal detto mio figlio Pierluigi, gli lascio tutti quei miei libri che possano essere di suo gradimento, e segnatamente quelli che portino postille o annotazioni di mia mano, o di qualunque

altro carattere, e tutte le carte scritte da me, e le altre qualunque a me appartenenti, che non riguardino interessi comuni del mio patrimonio. Lascio pure a lui tutti i ritratti di famiglia, che si trovano in casa, compreso quello dell'illustre mio avo, Cesare Beccaria.

12.° - Al mio servitore Clemente Vismara, se, come suppongo, si troverà al mio servizio al momento della mia morte, lascio, per la ristrettezza del mio asse, la tenue somma di Lire cento, in benemerenza de' suoi fedeli e affettuosi servigi, dei quali consegno qui una piena attestazione, perchè se ne possa valere, quando creda che gli possa esser utile.

Tale è la mia ultima volontà, che passo a sottoscrivere.

Alessandro Manzoni testatore.



## Notizie sul TESTAMENTO

Sulla busta: *13 agosto 1867 / mia ultima volontà / Alessandro Manzoni.*

Autografo allegato all'*Istromento del notaio* dott. Carlo Marocco, *23 maggio 1873*, nell'Archivio notarile di Milano.

Riprodotta in facsimile (rimpicciolito) da M. Parenti, *Immagini della vita e dei tempi di A. Manzoni*, pp. 202,203.

Pubblicato da A. Guidi, *Il testamento di A. Manzoni*, in « Il Secolo », 2 aprile 1926.

È un testamento olografo «tecnicamente perfetto», come lo giudica il notaio F. Duranti (nell'introduzione a *Il testamento di A. Manzoni*, p. 10), del quale è però difficile condividere l'opinione che il testatore non abbia avuto nel redigerlo «la guida o almeno il controllo di un tecnico». Fu certamente trascritto in accuratissima bella copia da una precedente minuta: non presenta infatti traccia di pentimenti.

1°. - Annullo e revoco: revocazione totale, conforme all'art. 917 del Codice civile del Regno d'Italia promulgato il 25 giugno 1865), ai cui articoli si intendono riferiti (ove non

sia diversamente indicato) tutti i richiami delle note che seguono.

revocherei, se me ne ricordassi: forma precauzionale per estendere la revoca anche a quelle eventuali attestazioni di sentimento paterno che gli fossero sfuggite in lettere o scritti che, pur extratestamentari nell'intenzione, potessero essere adottati da parte interessata a scopo contenzioso; la cautela era imposta dall'art. 920.

2°. - privato della facoltà ecc.: il Codice civile austriaco (1811, pubblicato nel Lombardo-Veneto il 1° novembre 1815 e ivi entrato in vigore il 1° gennaio 1816), stabiliva (§ 773): « Se l'erede è molto aggravato di debiti, o prodigo, se per ciò vi è luogo a temere verisimilmente che la legittima a lui spettante sarebbe in tutto o nella massima parte sottratta ai suoi figli, il testatore può privarlo della legittima, a condizione che questa venga conferita ai figli dell'erede necessario». Di questa facoltà il Manzoni s'era precedentemente avvalso non con intenzione punitiva, ma nell'interesse dei suoi abbiatici. Nel Codice civile del Regno d'Italia nessuna disposizione autorizzava al trasferimento.

*in un atto antecedente*: il Manzoni vi aveva provveduto certamente tra il 1850 e il 1859 (cioè tra la maturazione, con il comportamento di Filippo, delle condizioni richieste dal predetto § 773 e la decadenza della validità in Lombardia del Codice austriaco, che venne sostituito dal Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, promulgato il 20 giugno 1837, ed esteso alle province lombarde dopo il trattato di Zurigo: anche questo non prevedeva la facoltà che il Manzoni deplorava di aver perduta «per fatto di legge»); si potrebbe pensare al 1850, quando s'era prospettata l'opportunità di un'interdizione di Filippo, ma l'essere associata la sua diseredazione con quella d'Enrico (il cui dissesto non appariva ancora disastroso nel dicembre 1855: v. lettera 1146) ci consiglia a discendere negli anni, forse fino alla malattia del maggio-giugno 1858, quando don Alessandro si trovò in pericolo di vita.

*lascio la legittima ecc.*: di qui fino alla fine del paragrafo abbiamo un contesto ricavato dalla combinazione letterale degli articoli del Codice civile, per la parte che di ciascuno s'attagliava alle circostanze familiari del Manzoni. Ci sembra opportuno riferirli: 805. «Le liberalità [s'intendano come 'porzione disponibile'] per testamento non possono oltrepassare la metà dei beni del testatore, se questi morendo lascia figli, qualunque sia il numero dei medesimi. - L'altra metà è riser-

vata a vantaggio dei figli, e forma la loro porzione legittima ». 806. «Sotto nome di figli sono compresi nell'articolo precedente i figli legittimi [ ... ] e i loro discendenti. - I discendenti però non si contano che per quel figlio che rappresentano ». - 1007. «È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso per la dote e il corredo nuziale delle discendenti, per [ ... ] procurargli [al discendente] qualunque ufficio o collocamento, o pagarne debiti

4°. - Istituisco miei eredi universali: per la parte disponibile, come si vede, il trasferimento ai figli d'Enrico (erano nove) e di Filippo (erano quattro) « per capi e non per stirpe », favoriva ovviamente la stirpe di Enrico ma dimostrava l'affetto del nonno equamente distribuito su tutti i nipoti.

5°. - Nel fondato timore ecc.: disposizioni preferenziali a favore del figlio Pietro vengono presentate, anche giuridicamente, come «stretto, debito di giustizia» e risarcimento delle perdite a cui egli s'era esposto abnegando se stesso a vantaggio e tranquillità del padre. È necessario, per la comprensione, riferire questi due articoli (di cui il secondo è espressamente citato) del Codice civile: 824. «Quando le disposizioni testamentarie eccederanno la quota disponibile [ ... ], la riduzione si farà proporzionalmente, senza alcuna distinzione fra gli eredi e i legatari ». - 825. «Ogniqualevolta però il testatore avrà dichiarato di volere che una sua liberalità abbia effetto a preferenza delle altre, questa preferenza avrà luogo, ed una tale disposizione non verrà ridotta, se non in quanto il valore delle altre liberalità non fosse sufficiente a compire la porzione legittima».

disposizioni testamentarie dell'Avo e della Ava paterna e della Madre: un capoverso del testamento del padre (del 18 marzo 1807) aveva imposto ad Alessandro l'obbligo di conservazione dei beni della Mojetta e di Pozzuolo e la loro trasmissione ai figli (era una sostituzione fedecommissaria che equiparava Alessandro a un usufruttuario). Enrichetta Blondel (17 dicembre 1833) aveva disposto: «Quanto alla mia dote intendo che venga divisa in parti uguali fra tutti i miei figli tanto maschi che femmine; quanto alla sostanza stradotale [capitale dell'eredità Blondel e denaro liquido] lascio la metà ai miei tre figli maschi Pietro, Enrico e Filippo, e l'altra metà che sia divisa fra tutti ugualmente tanto maschi che femmine: d'ogni cosa poi voglio che abbia l'usufrutto generale mio marito vita sua naturale durante » (A. Guidi, *E. Manzoni Blondel*, in appendice). Il testamento di Giulia Beccaria (10 gennaio 1837) aveva anch'esso attribuito al Manzoni

l'usufrutto universale e istituito eredi i nipoti e le nipoti, garantendone i diritti con un'ipoteca sui beni di Brusuglio e fissando, in più, un assegno mensile a favore di Pietro, Enrico e Filippo. In sostanza, a prescindere dai mobili, quello che il Manzoni chiama «mio patrimonio» si riduceva alla casa di via del Morone e ai beni di Mulazzano e Dresano; il suo usufrutto era limitato dai gravami (interessi di mutui passivi, tasse, contributi e assegni mensili) ch'erano a carico dell'usufruttuario.

Al momento dei loro dissesti Filippo ed Enrico, per realizzare liquidi immediati con sovvenzioni e mutui, avevano alienato o ceduto i loro diritti a cessionari «estranei affatto alla famiglia», la cui presenza creava «imbarazzi» alla sistemazione successoria.

*posticipato ai fratelli ecc.:* i cessionari di Enrico e Filippo avevano potuto iscrivere le loro ipoteche con anticipo su quelle che avrebbero potuto garantire gli analoghi diritti di Pietro, il quale dunque rischiava di soffrire perdite in quei diritti che gli derivavano dalle stesse disposizioni testamentarie di cui abusavano i suoi fratelli.

6°. [ ... ] *stabilire una differenza:* nel suo testamento Giulia Beccaria aveva indicato in lire milanesi il suo primo lascito e in lire (da intendersi lire italiane) i lasciti successivi e le ipoteche accese per garantirli. Poiché la lira milanese aveva una quotazione inferiore all'italiana (circa un quarto di meno), il gravame imposto sugli immobili, una volta stabilito che fosse in lire milanesi, ne veniva proporzionalmente diminuito, lasciando maggior disponibilità alla discrezione del Manzoni, e minori possibilità ai cessionari dei diritti di Enrico e di Filippo. Si noti che il Manzoni, adoperando le parole «legati lasciati ai miei figli», implicitamente rivendica (ai termini dell'art. 760) la qualità di erede, distinguendola da quella di legatario.

7° [ ... ] *piena indennità al mio figlio Pierluigi:* questi fino dal 1840 (v. lettera 560) aveva cominciato a prestarsi al padre occasionalmente e poi in modo sempre più rilevante per il disbrigo di pratiche varie e talvolta di corrispondenza a suo nome (v. M. Parenti, Manzoni editore, p. 269); gli era gradualmente subentrato nell'amministrazione familiare e negli affari (specialmente nei rapporti, piuttosto difficili, col tipografo Guglielmini: v. F. Ghisalberti, *Per l'edizione critica dei «Promessi Sposi»*, pp. 250 sgg.); e, aveva anche assunto, in suo nome e rappresentanza, l'incarico di vigilare sulla condotta e sugli studi (1847) del fratello Filippo (v. F. Ghisalber-

ti, *Il più segreto dolore di A. Manzoni*, fasc. 9, settembre 1955, P. 536) che gli era di tredici anni più giovane. Era divenuto, tacitamente (art. 1738 del Codice civile), mandatario del padre, che in certi casi, a richiesta di terzi (v. lettera 1793), gli aveva espresso il conferimento di mandato (art. 1740) anche con approvazione retroattiva. Poiché Pietro aveva di solito agito «in concorso» (intendi «d'accordo») col padre (specialmente dal 1861 in poi), ma talvolta era stato forzato dalle circostanze ad agire «volontariamente» (intendi «di sua iniziativa e con sua responsabilità»), la presente dichiarazione del mandante Alessandro, col riconoscimento dell'aver quello agito «per conto e a vantaggio» suo, rappresenta uno scarico delle responsabilità previste dal codice (artt. 1745, 1746) e una convalida degli atti compiuti.

8°. - [ ... ] *non possa* [ ... ] *esser molestato*: poiché a norma dell'art. 1747 del Codice civile «ogni mandatario deve render conto del suo operato e corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto in forza del mandato», il diritto al rendiconto si sarebbe trasferito, colla scomparsa del Manzoni, sui suoi eredi (e per le cessioni sui cessionari); la dichiarazione di Alessandro manleva, per parte sua, Pietro dall'obbligo del rendiconto (motivandone le ragioni) ed esclude gli eredi da tale diritto.

9°. - Riguardo ai mobili ecc.: Giulia Beccaria, testando, forse preoccupata delle confusioni che sarebbero potute insorgere per l'ingresso in famiglia di una nuova nuora (il suo testamento è posteriore di una settimana sola al secondo matrimonio del figlio), dispose che i mobili di Brusuglio fossero divisi in tre parti, da destinarsi ai tre nipoti maschi (evidentemente in previsione del loro accasarsi).

10°. - [ ... ] *uso gratuito, per un anno* [ ... ], *dei locali*: poiché il figlio e la sua famiglia, per prestare assistenza al Manzoni, convivevano con lui (tale la loro posizione giuridica) la disposizione voleva evitare che, per una prevedibile fretta nell'alienazione dell'immobile, fosse danneggiato chi aveva sorretto e assistito il vecchio padre. Sia qui detto, per inciso, che Pietro premorì al padre di una ventina di giorni (28 aprile 1873): onde i suoi diritti si trasferirono su Giovannina e i suoi quattro figli; Filippo era già morto l'8 febbraio 1868.

11°. *miei libri*: alcuni dei libri del Manzoni erano stati sottratti da Filippo, nel periodo di scapestrataggine anteriore alla sua uscita da casa (1850); non è possibile precisare la consistenza di queste sottrazioni, che dovettero essere però di entità molto limitata, perché non ne troviamo accenno e-

splicito nelle reprimende paterne La premorienza di Pietro gli tolse la possibilità della cernita prevista da l'ultima volontà del padre: sicché per i libri di via del Morone ci fu una dispersione, che è provata dagli acquisti per parte di terzi di opere già appartenenti al Manzoni. Riunite restarono le seicento opere della biblioteca, alcune in più volumi, passate all'acquirente della casa milanese nel 1874. I manoscritti ebbero miglior sorte, perché, o riscattati dal senatore Pietro Brambilla o donati da possessori o acquirenti, confluirono in gran parte nella Sala Manzoni della Biblioteca Braidense.

12°. - Al mio servitore Clemente Vismara: vedi lettera 1153 e n. il Vismara, con cui « il padrone si compiaceva di trattenersi [ ... ] alla buona, parlando di sè e delle sue cose » e a cui « volle anche regalar [ ... ], tra l'altro, una copia dei Promessi sposi » (P. Bellezza, *Gente e fatti di casa Manzoni*. Il servitore di Don Alessandro, p. 3), oltre al modesto legato e al lusinghiero benservito testamentario, ottenne la «ripetizione» d'oro del padrone (probabilmente in riconoscimento di servizi resi agli eredi dopo la morte di lui). La conservava ancora negli ultimi anni di sua vita, insieme a una ciocca di capelli e a una relazione a stampa delle onoranze del 29 maggio 1873: in questa poteva indicare la sua firma, apposta accanto a quella delle massime autorità in calce alla pergamena di ricordo (v. M. Parenti, *Immagini della vita e dei tempi di A. Manzoni*, p. 200).